



Bruxelles, 28.3.2022
COM(2022) 127 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**sull'applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure
di protezione in materia civile**

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto

Il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile¹ ("regolamento") integra la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo² ("direttiva"). Entrambi fanno parte dello stesso pacchetto legislativo. Il regolamento è stato adottato il 12 giugno 2013 sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Unitamente alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato³ ("direttiva riguardante i diritti delle vittime"), la direttiva e il regolamento costituiscono un insieme coerente di misure volte a rafforzare i diritti e la protezione delle vittime e potenziali vittime di reato che si recano o si trasferiscono in un altro Stato membro.

La direttiva e il regolamento mirano a conseguire tale obiettivo fornendo alle autorità competenti degli Stati membri una base giuridica per il riconoscimento degli ordini di protezione concessi in un altro Stato membro. In base a tale quadro giuridico tutti gli Stati membri devono riconoscere ed eseguire gli ordini di protezione penale e le misure di protezione civile emanati in un altro Stato membro.

Come previsto dall'articolo 21 del regolamento, la presente relazione ne valuta l'applicazione. La Commissione europea deve inoltre presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, eventuali proposte di modifica. Sebbene la relazione fosse prevista per l'11 gennaio 2021, lo scoppio della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020 ha sottoposto la Commissione a una pressione senza precedenti, dovendo gestire i fascicoli urgenti connessi alla COVID-19. Ciò ha comportato un ritardo della valutazione e della sua pubblicazione.

Il regolamento integra la direttiva al fine di garantire che non vi sia alcuna lacuna giuridica nel quadro dell'UE per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione delle vittime di reato. La presente relazione deve pertanto essere letta in combinato disposto con la relazione sull'attuazione della direttiva, pubblicata dalla Commissione l'11 maggio 2020⁴. Insieme, le relazioni forniscono un quadro completo delle norme minime applicabili in tutta l'UE in materia di riconoscimento ed esecuzione transnazionali delle misure di protezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

² Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (COM(2020) 187 final, 11.5.2020).

1.2. Finalità e principali elementi del regolamento

Il regolamento mira a garantire che una persona fisica destinataria di una misura di protezione in materia civile in uno Stato membro possa continuare ad avvalersi di tale protezione anche quando si trasferisce o si reca in un altro Stato membro. Il regolamento mira al contempo a salvaguardare il diritto alla difesa della persona che determina il rischio.

Esso stabilisce pertanto norme per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione disposte negli Stati membri. Tali norme consentono alle autorità competenti di assicurare una protezione costante in tutta l'UE ricorrendo a un meccanismo semplice e rapido.

Il regolamento si applica alle misure di protezione nazionali in materia civile disposte nell'ambito di procedimenti civili e amministrativi. Più specificamente, esso si applica alle misure che impongono obblighi a una persona che determina un rischio per l'integrità fisica o psichica di un'altra persona e il suo scopo è proteggere tale altra persona. Il regolamento si applica a tutte le vittime e riguarda i tre tipi di misure di protezione nazionali più comuni:

- divieto o regolamentazione dell'accesso al luogo in cui la persona protetta risiede, lavora o soggiorna o che la persona protetta frequenta regolarmente;
- divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta; e
- divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

Le misure di protezione mirano principalmente a prevenire qualsiasi forma di:

- violenza di genere;
- violenza domestica; o
- violenza nelle relazioni strette, come la violenza fisica, le molestie, l'aggressione sessuale, lo stalking, l'intimidazione o altre forme indirette di coercizione.

Le vittime di questi tipi di reati sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. All'atto pratico le donne sono le principali destinatarie di misure di protezione.

Gli ordini di protezione di solito implicano una violazione relativamente limitata della libertà di circolazione della persona che determina il rischio. L'emissione e il controllo degli ordini di protezione non comportano generalmente investimenti finanziari significativi, ma possono contribuire a ridurre e prevenire la violenza⁵.

In pratica, la persona che beneficia della protezione nell'ambito di una o più misure di protezione nazionali ("persona protetta") presenta una richiesta all'autorità dello Stato membro in cui sono disposte le misure di protezione ("autorità emittente"). Se la richiesta è accolta l'autorità emittente di tale Stato membro ("Stato membro d'origine") rilascia un certificato. Successivamente, l'autorità emittente invia tale certificato all'autorità competente di un altro Stato membro ("Stato membro richiesto") affinché le misure di protezione siano riconosciute ed eseguite nel

⁵ Van der Aa, S., Niemi, J., Sosa, L., Ferreira, A., Baldry, A., *Mapping the legislation and assessing the impact of protection orders in the European Member States*, 2015.

territorio dello Stato membro richiesto. L'autorità competente dello Stato membro richiesto può adottare qualsiasi misura prevista dal proprio diritto nazionale in un caso analogo per assicurare una protezione costante alla persona protetta nel territorio dello Stato membro richiesto. Lo Stato membro richiesto deve garantire alla vittima lo stesso livello di protezione che garantirebbe ai propri cittadini in una situazione analoga.

Il certificato relativo alle misure di protezione in materia civile assume la forma di un modulo standard multilingue, adottato con un successivo atto di esecuzione⁶. Gli altri Stati membri devono riconoscere tale certificato senza ulteriori verifiche. Il certificato deve essere direttamente esecutivo, il che significa che la persona protetta può invocare direttamente le misure di protezione dinanzi alle autorità dello Stato membro richiesto.

Dall'11 gennaio 2015 il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.

1.3. Obiettivo e ambito di applicazione della relazione

L'analisi della Commissione si basa principalmente su informazioni dirette fornite dagli Stati membri. La Commissione ha estratto i dati primari dalle comunicazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, in cui figurano le autorità competenti e le lingue accettate ai fini del regolamento. La Commissione ha inoltre esaminato le risposte a un questionario sull'applicazione del regolamento a partire dalla sua entrata in vigore. La Commissione aveva inviato il questionario alle autorità competenti degli Stati membri nel luglio 2021 e 19 Stati membri avevano risposto. Di tutti gli Stati membri, 16 hanno confermato che il loro ordinamento giuridico consente misure di protezione in materia civile. La Commissione ha raccolto ulteriori informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

Per la stesura della presente relazione la Commissione si è avvalsa di due studi supplementari che hanno integrato i dati trasmessi dagli Stati membri. Più specificamente, la Commissione si è basata su uno studio pubblicato dal Parlamento europeo nel 2017, incentrato sul funzionamento del riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile nell'ambito di una valutazione dell'attuazione della direttiva⁷. La Commissione si è inoltre soffermata sullo studio finale di POEMS, un progetto finanziato dal programma DAPHNE della Commissione tra il 2012 e il 2014. Lo studio ha tracciato una mappatura della legislazione e valutato l'impatto degli ordini di protezione negli Stati membri⁸.

La presente relazione si concentra sulle disposizioni che costituiscono il nucleo del regolamento e sono fondamentali per il buon funzionamento del riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile in tutta l'UE.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 939/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014, che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 263 del 3.9.2014, pag. 10).

⁷ Servizio di ricerca del Parlamento europeo, *Studio sull'ordine di protezione europeo*, PE 603.272, settembre 2017 ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS_STU\(2017\)603272_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603272/EPRS_STU(2017)603272_EN.pdf)).

⁸ Van der Aa, S. et al., op. cit.

Tali disposizioni comprendono l'obbligo di comunicare i tipi di autorità competenti per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, specificando:

- le autorità competenti a rilasciare certificati relativi a misure di protezione civile;
- le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro (e che sono competenti a eseguire tale misura);
- le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione; e
- le autorità alle quali deve essere presentata la domanda di diniego del riconoscimento.

La relazione esamina inoltre:

- il regime linguistico degli Stati membri;
- l'obbligo di rispettare il diritto alla difesa della persona che determina il rischio;
- il rilascio, il trattamento e la trasmissione di certificati relativi a misure di protezione civile; e
- la rettifica e la revoca di certificati relativi a misure di protezione civile.

2. VALUTAZIONE GENERALE

La relazione riguarda tutti gli Stati membri vincolati dal regolamento⁹.

Le autorità emittenti dello Stato membro d'origine possono disporre misure di protezione in materia civile, ad esempio il divieto di avvicinamento a una persona entro un perimetro definito. Ai sensi del considerando 14 del regolamento lo Stato membro richiesto deve riconoscere tali misure come misure di protezione in materia civile.

Inoltre la nozione di materia civile deve essere interpretata in modo autonomo. L'autorità che dispone una misura di protezione può essere di natura civile, amministrativa o penale, ma tale natura non è pertinente ai fini della valutazione del carattere civile di una misura di protezione, purché la decisione in sé riguardi la materia civile (considerando 10).

Il regolamento tiene conto delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri e non interferisce con i sistemi nazionali per disporre misure di protezione. Ciò significa che non obbliga gli Stati membri a modificare i loro sistemi nazionali in modo tale da consentire che siano disposte misure di protezione in materia civile, né a introdurre misure di protezione in materia civile per l'applicazione del regolamento (considerando 12).

⁹ La relazione non riguarda il Regno Unito in quanto i dati sull'attuazione del regolamento acquisiti per la parte della relazione relativa all'analisi sono stati raccolti dopo l'uscita del paese dall'UE e dopo il termine del periodo di transizione durante il quale il regolamento era ancora applicabile nel Regno Unito.

La Commissione ha ricevuto conferma da 16 Stati membri che il loro ordinamento giuridico consente misure di protezione in materia civile. Di tutti gli Stati membri, quattro hanno confermato di non consentire misure di protezione civile o di non rilasciare i certificati previsti dal regolamento. La Commissione ne ha tenuto conto nella stesura della relazione

che rispecchia pertanto la situazione negli Stati membri nella misura in cui il regolamento sia ad essi applicabile nella pratica. La relazione tiene conto anche del considerando 12 del regolamento.

La relazione finale di POEMS del 2015¹⁰ e lo studio del Parlamento europeo del 2017¹¹ hanno rilevato che tutti gli Stati membri prevedono una qualche forma di ordine di protezione penale o civile. Entrambi gli studi hanno tuttavia rilevato che le leggi in materia di ordini di protezione e i livelli di protezione variano notevolmente all'interno dell'UE e possono pertanto ostacolare il buon funzionamento della direttiva e del regolamento che insieme costituiscono il quadro giuridico dell'UE.

Sembra che la maggior parte degli Stati membri sia favorevole a un sistema in cui le misure di protezione siano disposte a seguito di un procedimento penale o di un procedimento civile o amministrativo. In altri Stati membri le vittime dispongono di una combinazione di misure civili e penali.

In alcuni casi può essere difficile per le autorità competenti degli Stati membri stabilire se si applichi la direttiva o il regolamento. È probabile che tale situazione si verifichi quando un singolo ordine di protezione comprende diverse misure di varia natura (civile, amministrativa o penale).

Pertanto, sia la relazione finale di POEMS del 2015 sia lo studio del Parlamento europeo del 2017 indicano che, nella pratica, il ricorso a misure di protezione in materia civile e penale e il modo in cui sono applicate variano notevolmente all'interno dell'UE.

3. VALUTAZIONE SPECIFICA

3.1. Autorità competenti (articolo 18, paragrafo 1, lettera a))

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento impone agli Stati membri di informare la Commissione in merito ai tipi di autorità competenti per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. Entro luglio 2015 tutti gli Stati membri vincolati dal regolamento, tranne uno, avevano comunicato alla Commissione le informazioni necessarie.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, l'autorità emittente dello Stato membro d'origine, su richiesta della persona protetta, deve rilasciare il certificato utilizzando il modulo standard multilingue. L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le categorie di autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati.

Di tutti gli Stati membri cui si applica il regolamento, 20 hanno comunicato che le autorità competenti a disporre ed emanare misure di protezione in materia civile sono organi giurisdizionali geograficamente competenti. Tra questi figurano i tribunali di

¹⁰ Van der Aa, S. et al., op. cit.

¹¹ Servizio di ricerca del Parlamento europeo, op. cit.

primo grado, le corti d'appello e le corti supreme. Di tutti gli Stati membri, cinque hanno espressamente indicato i tribunali della famiglia o la sezione dei tribunali per la famiglia, mentre uno Stato membro ha indicato il tribunale del lavoro. Inoltre quattro Stati membri hanno comunicato che anche i pubblici ministeri sono competenti.

Per tener conto dei vari tipi di autorità che dispongono misure di protezione in materia civile negli Stati membri il regolamento si applica alle decisioni delle autorità giurisdizionali e amministrative. Le autorità amministrative devono tuttavia offrire garanzie per quanto riguarda la loro imparzialità e il diritto delle parti al controllo giurisdizionale. Ciò significa altresì che le autorità di polizia non possono essere autorità emittenti (considerando 13). Uno Stato membro ha informato la Commissione che il sindaco di una città è competente. Un altro Stato membro ha comunicato che la polizia, in qualità di organo con poteri di pubblica amministrazione, può disporre misure preventive di non avvicinamento provvisorie e rilasciare certificati.

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i tipi di autorità:

- dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro; e/o
- che sono competenti a eseguire tale misura.

Di tutti gli Stati membri, 12 hanno indicato organi giurisdizionali; di questi, tutti tranne uno hanno espressamente indicato organi giurisdizionali geograficamente competenti, come tribunali distrettuali, tribunali comunali o tribunali di contea. In tre Stati membri sono competenti i pubblici ministeri e in altri quattro è competente l'ufficiale giudiziario. Inoltre otto Stati membri fanno intervenire le autorità incaricate dell'applicazione della legge per l'esecuzione delle misure di protezione. Sembra che in due Stati membri la polizia sia direttamente responsabile del riconoscimento dei certificati e dell'esecuzione delle misure di protezione.

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento impone agli Stati membri di informare la Commissione in merito ai tipi di autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione. Di tutti gli Stati membri, 18 hanno espressamente indicato organi giurisdizionali geograficamente competenti, come tribunali distrettuali, tribunali comunali, tribunali di contea o il presidente del tribunale locale. Inoltre tre Stati membri hanno indicato organi giurisdizionali o tribunali di primo grado in generale, mentre due Stati membri hanno indicato i pubblici ministeri e altri due l'ufficiale giudiziario.

Infine, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento impone agli Stati membri di informare la Commissione in merito ai tipi di autorità alle quali deve essere presentata la domanda di diniego del riconoscimento (e dell'esecuzione). Di tutti gli Stati membri, 17 hanno espressamente indicato organi giurisdizionali geograficamente competenti. Per contro, quattro Stati membri hanno comunicato altri tipi di organi giurisdizionali, come i tribunali di primo grado, i tribunali per reati minori e le corti d'appello.

3.2. Regime linguistico (articolo 18, paragrafo 1, lettera b), articolo 16, articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e articolo 5, paragrafo 3)

Se necessario, la persona protetta che desideri invocare una misura di protezione nello Stato membro richiesto deve presentare alle autorità competenti una traduzione del certificato (articolo 4, paragrafo 2, lettera c)). La persona protetta può chiedere allo Stato membro d'origine di fornire tale traduzione (articolo 5, paragrafo 3).

Il certificato deve essere tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in una lingua ufficiale dell'UE che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare (articolo 16, paragrafo 1). Gli Stati membri hanno avuto tempo fino all'11 luglio 2014 per comunicare tali informazioni alla Commissione (articolo 18, paragrafo 1, lettera b)). Di tutti gli Stati membri, otto hanno rispettato tale termine. Entro luglio 2015 tutti gli Stati membri vincolati dal regolamento, tranne uno, avevano comunicato alla Commissione le informazioni necessarie.

Di tutti gli Stati membri, tre accettano certificati in lingua inglese e uno ha informato la Commissione che uno dei suoi tribunali distrettuali accetta certificati in italiano. Inoltre due Stati membri accettano certificati in altre lingue su base reciproca.

3.3. Garanzie procedurali per la persona che determina il rischio (articoli 6, 11, 12 e 13)

Il regolamento prevede garanzie specifiche volte ad assicurare che, se una persona protetta chiede il rilascio di un certificato, sia rispettato il diritto alla difesa della persona che determina il rischio (articolo 6). In particolare, l'autorità competente deve verificare se la persona che determina il rischio:

- ha ricevuto notifica della misura di protezione (o del suo adeguamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3);
- è stata informata dell'avvio del procedimento; o
- ha il diritto di contestare la misura di protezione nello Stato membro d'origine.

In cinque Stati membri la notifica della misura di protezione alla persona che determina il rischio viene effettuata di persona, dall'ufficiale giudiziario o da un funzionario giudiziario.

In due Stati membri la notifica viene effettuata di persona o mediante lettera raccomandata. In uno Stato membro viene effettuata solo tramite lettera raccomandata. In uno Stato membro la notifica viene effettuata per iscritto nella maggior parte dei casi (mediante posta elettronica o lettera raccomandata). Se la persona che determina il rischio è presente all'udienza, le informazioni sono fornite verbalmente. In uno Stato membro la notifica viene effettuata mediante lettera ordinaria. In tre Stati membri la polizia può, in alcuni casi, effettuare la notifica di persona.

In tre Stati membri non esistono norme specifiche per la notifica del certificato. Esistono vari modi per effettuare la notifica alla persona che determina il rischio, ad esempio mediante posta elettronica, lettera raccomandata, corriere o di persona.

Gli Stati membri non hanno segnalato problemi ricorrenti nella notifica alla persona che determina il rischio.

Ai sensi del regolamento, la persona che determina il rischio può intraprendere un'azione legale nello Stato membro richiesto. La persona che determina il rischio può presentare ricorso contro l'adeguamento della misura di protezione (articolo 11, paragrafo 5). In alcuni casi¹², tale persona può anche chiedere il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione della misura di protezione (articolo 13, paragrafo 1).

Uno Stato membro ha fornito statistiche sulle azioni intraprese dalle persone che determinano il rischio dinanzi al tribunale di primo grado. Nel 2017 sono state presentate in totale 13 richieste, 28 nel 2018 e 13 nel 2019.

3.4. Rilascio, trattamento e trasmissione del certificato (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 1)

Una persona protetta può chiedere all'autorità emittente dello Stato membro d'origine di rilasciare il certificato (articolo 5, paragrafo 1) e di trasmetterlo alle autorità di un altro Stato membro ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, gli Stati membri devono riconoscere le misure di protezione disposte in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Inoltre tali misure devono essere direttamente esecutive nello Stato membro richiesto.

Il funzionamento del modulo standard multilingue rilasciato a norma dell'articolo 5 del regolamento, compreso il suo contenuto, è stato soddisfacente secondo tutti gli otto Stati membri che hanno fornito un riscontro in merito.

Di tutti gli Stati membri, sette hanno consentito l'invio di certificati per via elettronica. Inoltre cinque Stati membri hanno confermato che i certificati per il riconoscimento delle misure di protezione in materia civile possono essere trattati digitalmente. Di questi Stati membri, quattro hanno avuto un'esperienza positiva al riguardo e nessuno di essi ha avuto un'esperienza negativa. Nessuno Stato membro ha informato la Commissione di problemi nell'invio dei certificati. Tuttavia uno Stato membro ha osservato che occorre compilare moduli standard distinti se è interessata più di una persona e in tal caso la loro compilazione richiede più tempo.

Nessuno Stato membro ha segnalato problemi ricorrenti nella procedura, anche per quanto riguarda il rispetto dei termini. Infine quattro Stati membri hanno segnalato di non disporre di dati o di esperienza pratica.

3.5. Rettifica o revoca delle misure di protezione e dei certificati (articolo 14, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1)

Una misura di protezione può essere sospesa, limitata o revocata nello Stato membro d'origine. In tal caso, la persona protetta o la persona che determina il rischio può chiedere il rilascio di un certificato atto a garantire che lo Stato membro richiesto tenga conto di tale modifica (articolo 14, paragrafo 1).

Se un certificato contiene un errore materiale o risulta manifestamente concesso per errore la persona protetta o la persona che determina il rischio può chiederne la

¹² Se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto o se fosse inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto in tale Stato membro.

rettifica o la revoca. L'autorità emittente può anche agire in tal senso di propria iniziativa (articolo 9, paragrafo 1).

Il funzionamento del modulo standard multilingue rilasciato a norma dell'articolo 14 del regolamento, compreso il suo contenuto, è stato soddisfacente secondo tutti gli otto Stati membri che hanno fornito un riscontro in merito.

Solo uno Stato membro ha fornito informazioni sul tempo medio per la revoca o la rettifica e ha indicato che sono stati necessari da 10 a 14 giorni. Inoltre uno Stato membro ha comunicato che in un caso è stato necessario rettificare il certificato a causa di un errore di calcolo.

In un altro Stato membro il diritto nazionale non fissa alcun termine per la rettifica o la revoca del certificato. In tale Stato membro la questione è esaminata nel corso di un'udienza della quale i partecipanti devono essere preventivamente informati. La durata della procedura può pertanto variare a seconda della durata dei procedimenti giudiziari. Infine nove Stati membri o non hanno fornito dati o hanno indicato di non aver avuto alcun caso.

3.6. Sensibilizzazione e formazione sull'attuazione del regolamento

Di tutti gli Stati membri, sette hanno sensibilizzato le autorità giudiziarie e i professionisti del settore giudiziario in merito all'attuazione del regolamento, in particolare tramite lettere di informazione, siti web, prontuari e manuali, ordini degli avvocati e orientamenti.

In cinque Stati membri sono state organizzate sessioni di formazione sull'attuazione del regolamento. Tuttavia in quattro Stati membri queste sessioni non si sono incentrate specificamente sul regolamento, ma rientravano nell'ambito di programmi di più ampio respiro per giudici e/o funzionari giudiziari.

4. RACCOLTA DI DATI

Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato un questionario alle autorità competenti degli Stati membri per raccogliere dati e informazioni sull'attuazione del regolamento a partire dalla sua entrata in vigore. La Commissione ha ricevuto risposte da 19 Stati membri, 16 dei quali hanno confermato che il loro ordinamento giuridico consente misure di protezione in materia civile.

La Commissione ha constatato che 10 Stati membri (ossia la metà degli Stati membri cui si applica il regolamento) hanno dichiarato di non disporre di dati statistici disaggregati sulle misure di protezione in materia civile. Questi Stati membri non sono stati pertanto in grado di fornire dati sul numero di certificati rilasciati o ricevuti a norma del regolamento. Di tutti gli Stati membri, sette hanno fornito dati ma hanno indicato un numero estremamente basso di certificati rilasciati e di certificati ricevuti (da uno a zero). In uno Stato membro sono stati rilasciati 25 certificati.

Di tutti gli Stati membri, 14 hanno risposto di non avere alcun caso o di non disporre di statistiche disaggregate sulle richieste di rilascio di certificati ricevute in qualità di

Stato membro d'origine. Per contro, due Stati membri hanno comunicato che le rispettive autorità competenti avevano ricevuto ognuna una sola richiesta di rilascio di un certificato, una delle quali era stata respinta.

Nel questionario si chiedevano inoltre informazioni sui casi in cui gli Stati membri, agendo in qualità di Stato membro richiesto, hanno dato esecuzione a una misura di protezione mediante il certificato di cui all'articolo 5 e hanno eventualmente adeguato tale misura. Di tutti gli Stati membri, cinque hanno dichiarato di non aver avuto casi del genere.

Analogamente, cinque Stati membri hanno dichiarato di non aver avuto alcun caso che abbia previsto una procedura di ricorso contro l'adeguamento di una misura di protezione.

Quasi tutti gli Stati membri che hanno risposto al questionario hanno indicato di non disporre di casi noti (due Stati membri) o di dati disaggregati (nove Stati membri) riguardo a misure di protezione sospese, rettifiche o revocate a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 9 del regolamento. Ciò a prescindere dal fatto che abbiano agito in qualità di Stato membro d'origine o di Stato membro richiesto. In uno Stato membro un certificato è stato rettificato a norma dell'articolo 9 del regolamento a causa di un errore di calcolo.

La relazione finale di POEMS del 2015¹³ e lo studio del Parlamento europeo del 2017¹⁴ hanno già evidenziato la mancanza di dati affidabili e accessibili al pubblico sulla presenza di ordini di protezione civile. Entrambi gli studi hanno segnalato che molti Stati membri non disponevano di statistiche regolari e potevano fare affidamento solo su studi occasionali. Inoltre le informazioni fornite riguardavano solitamente determinati ordini di protezione o alcune regioni del paese. Gli studi hanno concluso che le notevoli differenze tra i dati raccolti nei vari Stati membri potrebbero indicare che la reale presenza di misure di protezione civile sia stata ampiamente sottostimata. I risultati dell'analisi del 2021 giungono a conclusioni analoghe. La mancanza di dati disaggregati da parte degli Stati membri il cui ordinamento giuridico consente misure di protezione civile rende problematica la stima effettiva dell'uso di tali misure.

5. CONCLUSIONI

Un buon funzionamento del regolamento è fondamentale per garantire una protezione completa e affidabile alle vittime di reato dell'UE quando esercitano il proprio diritto alla libera circolazione.

Secondo gli Stati membri interessati, il nucleo del sistema di riconoscimento reciproco istituito dal regolamento (ossia il funzionamento del modulo standard multilingue) è soddisfacente. Sembra inoltre che gli Stati membri non abbiano incontrato problemi di rilievo nell'applicazione degli aspetti principali del

¹³ Van der Aa, S. et al., op. cit.

¹⁴ Servizio di ricerca del Parlamento europeo, op. cit.

regolamento, ad esempio quelli riguardanti il rilascio, il trattamento e la trasmissione di certificati. Vari Stati membri possono inviare certificati per via elettronica.

Gli Stati membri inoltre non segnalano problemi ricorrenti in relazione alle garanzie procedurali per la persona che determina il rischio. In particolare, per quanto riguarda la notifica a tale persona delle misure di protezione, gli Stati membri applicano procedure diverse, come la notifica mediante lettera raccomandata, posta elettronica o in mani proprie.

L'analisi non ha rilevato aspetti problematici in relazione alla rettifica e alla revoca di misure di protezione. Alcuni Stati membri hanno dichiarato di non avere casi del genere.

Tuttavia, come per la relazione sull'attuazione della direttiva sull'ordine di protezione europeo, l'analisi mostra che le differenze tra le leggi e le prassi in materia di misure di protezione nazionali nell'UE potrebbero impedire allo strumento di sfruttare appieno il suo potenziale e potrebbero incidere sul buon esito del riconoscimento reciproco degli ordini di protezione. Dall'analisi risulta che in certi casi può essere difficile stabilire se si applichi la direttiva o il regolamento, ad esempio quando un singolo ordine di protezione comprende diverse misure di varia natura (civile, amministrativa o penale).

Dalla presente relazione emerge inoltre che è possibile migliorare la conoscenza del regolamento negli Stati membri. Promuovere la sensibilizzazione e fornire informazioni e orientamenti agli operatori del settore e ai portatori di interessi a livello nazionale potrebbe contribuire a utilizzare meglio il regolamento.